

DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE (SCHEMA)

Affidamento dell'incarico professionale per l'esecuzione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e degli adempimenti tecnico amministrativi inerenti l'intervento P.N.R.R. "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO M. VENTRE" – CUP: G95E22000000006 -

* * * *

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 02/03/2023 è stato approvato l'aggiornamento marzo 2023 al documento di indirizzo della progettazione (DIP), redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Claudio Di Ventura, Dirigente del Settore II Servizi Tecnici, che indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, secondo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4 e 5 del Codice, gli obiettivi, i requisiti tecnici (sia prescrittivi che prestazionali) e le prestazioni professionali necessarie per la definizione di ogni livello della progettazione;
- si rende pertanto necessario procedere alla redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di "Demolizione e Ricostruzione asilo Nido M. Ventre";

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

TRA

il Comune di Roseto degli Abruzzi (P.I. 000176150670) con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), Piazza della Repubblica, nella persona dell'ing. Claudio Di Ventura, Dirigente del Settore II Servizi Tecnici, il quale interviene al presente atto per il corrente ruolo ed in forza del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in seguito denominato "**Committente**",

e

La società/professionista _____ con sede/studio _____ professionale in _____, nella persona del _____ iscritto all'ordine _____ in seguito denominato "**Professionista**";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - AFFIDAMENTO INCARICO

Il **Committente** affida al **Professionista** come sopra identificato, che accetta, l'incarico di Servizi tecnici di ingegneria ed architettura, consistenti nello specifico in: redazione della Progettazione definitiva, redazione della Progettazione esecutiva, espletamento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) per l'intervento di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO M. VENTRE" in via Manzoni a Roseto degli Abruzzi;

ART. 2 – CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

2.1 Il progetto definitivo e il progetto esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico-amministrative annesse, dovranno venir eseguite secondo quanto stabilito dall'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel prosieguo indicato come <<Codice>>, ed agli articoli 17 e seguenti del D.P.R. 207/10 nel prosieguo definito più semplicemente quale

<<Regolamento>>, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia, con specifico riferimento a quelle in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, di attuazione del PNRR e dei principi da esso definiti, compreso il rispetto del DNSH.

In particolare i progetti, definitivo ed esecutivo, dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel Codice e nel Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero, nell'oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme, oltre alle prestazioni di cui al successivo punto 2.2 e da quanto eventualmente richiesto dal RUP e/o dagli Enti competenti in occasione di acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta.

2.2 In particolare, per quanto attiene l'attività di progettazione, è richiesta, senza che la descrizione seguente escluda la necessità di provvedere alla elaborazione ed allo sviluppo di tutto quanto necessario ai fini della completezza, compiutezza ed esaustività degli elaborati progettuali ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 ove applicabile ai sensi dell'art. 216, comma 4, D. Lgs. 50/2016:

Quanto alla progettazione definitiva ed alla progettazione esecutiva è richiesto quanto segue:

- L'incaricato è tenuto ad elaborare tutti i documenti prescritti per il progetto definitivo dall'art. 24 e per il progetto esecutivo dall'art. 33 del D.P.R. 207/2010 e dalle normative di settore applicabili, tra i quali a titolo non esaustivo, oltre a quanto specificamente previsto dai principi DNSH, dovrà includere come minimo i seguenti elaborati:
 - Relazione generale;
 - Relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
 - Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 e d.p.c.m. 512/97);
 - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982);
 - Relazione energetica (ex Legge 10/91 e ss.mm.ii.);
 - Relazione di verifica delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici dm 236/89 e dpr n. 503/96;
 - Elaborati grafici di progetto in scala adeguata;
 - Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
 - Relazione geotecnica;
 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera e piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - Computo metrico estimativo, quadro economico, Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - Cronoprogramma, schema di contratto, capitolato speciale di appalto;
 - Lista delle lavorazioni e forniture;
 - Relazione dimostrativa sul rispetto nel progetto dei Criteri Ambientali Minimi, per quanto applicabili alle opere da progettare;
 - Relazione dimostrativa sul rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di competenza.

– Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo Tecnico dell'opera

2.3 Nello svolgimento delle attività progettuali l'incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento ovvero con gli altri funzionari della struttura organizzativa competente per lo sviluppo della progettazione e il coordinamento della sicurezza riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. In particolare lo stato di avanzamento della progettazione verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP da tenersi almeno una volta ogni dieci giorni, mediante riunioni congiunte, da svolgersi presso la sede del committente o in videoconferenza, appositamente convocate dal RUP stesso. A tali riunioni dovranno prendere parte il RUP ed il Progettista/progettisti ed eventualmente il gruppo di lavoro ad esso collegato. Di tali riunioni potranno essere redatti appositi verbali, sottoscritti dalle parti.

Anche tutte le eventuali attività che si rendessero a tale ultimo proposito necessarie sono da intendersi integralmente compensate con il corrispettivo previsto dal presente disciplinare d'incarico. Sono inoltre previste e sono ricomprese nell'ambito dei compensi indicati le seguenti attività:

- l'assistenza alla redazione e compilazione delle banche dati e dei documenti necessari e richiesti per la rendicontazione delle opere;
- coordinamento delle varie figure tecniche coinvolte nello sviluppo della progettazione;
- partecipazione alle attività di verifica e validazione dei livelli progettuali previsti;
- partecipazione a momenti di lavoro e/o presentazione dei progetti con gli organi istituzionali Consiglio e Giunta Comunali, Assessorati di riferimento ecc, o di progettazione partecipata e/o presentazione del progetto alla collettività;

2.4 Il progetto - che rimarrà in proprietà al Committente - dovrà essere prodotto nei tempi indicati nel presente atto in almeno n. 3 esemplari cartacei, una copia firmata digitalmente ed una riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso al Committente stesso (pdf + dwg + doc);

2.5 L'incaricato dovrà collaborare con il R.U.P. all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla – osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell'approvazione del progetto e della realizzazione dei lavori, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant'altro necessario con i tecnici degli Enti interessati;

2.6 Dovranno essere recepite nel progetto tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli organi tecnici di controllo ed Enti, nonché le modifiche eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante, prima dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica e di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del Codice, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

ART. 3 – CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

3.1 Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni;

3.2 il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dovrà operare in stretta collaborazione con tutte le figure che contribuiscono alla redazione dei vari livelli di progettazione; dovrà altresì predisporre il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (art. 100 del D. Lgs. 81/2008) e il Fascicolo dell'Opera, nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto che dovranno essere predisposti e presentati al committente sia in formato cartaceo (in numero di esemplari pari a quello previsto al

punto 2.4. per gli elaborati di progetto) sia su supporto informatico compatibile con i sistemi operativi in uso al Committente. Si richiama quanto previsto a riguardo all'art. 2.

ART. 4 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata da parte dell'operatore economico incaricato la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre l'incaricato espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Committente che ne può disporre liberamente.

ART. 5 — DURATA

L'incaricato è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare d'incarico, entro i termini perentori di seguito indicati:

- il progetto definitivo (architettonico) entro e non oltre il 30 marzo 2023
- il progetto esecutivo completo degli elaborati per l'acquisizione di tutti gli atti di assenso e/o dei pareri e / o autorizzazioni da parte di tutti gli Enti interessati, dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro e non oltre il 20 aprile 2023;

Per le ulteriori specifiche in merito ai termini per l'esecuzione del contratto si rimanda al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

ART. 6 — COLLABORAZIONI

L'incaricato, nell'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare, dovrà avvalersi di tutte le figure professionali indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che vengono di seguito riepilogate, con specificazione dei rispettivi ruoli:

-
-
-
-

Eventuali sostituzioni di dipendenti o collaboratori dello studio di ciascuna delle figure professionali sopra indicate dovranno essere preventivamente indicati e accettati dal Committente che potrà chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione di uno o più.

Il compenso economico dei collaboratori rimarrà a esclusivo carico e responsabilità dell'incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto, da parte del Committente, oltre a quanto stabilito nel successivo art. 7.

Il Committente è esente da ogni responsabilità nei confronti dei collaboratori dell'incaricato, essendo responsabile nei loro confronti l'incaricato stesso, il quale, con la sottoscrizione del presente atto dà la più ampia liberatoria in tal senso nei confronti del Committente stesso.

Al momento della conclusione dell'incarico e prima della liquidazione del saldo finale, l'Affidatario presenterà una dichiarazione che attesti il rispetto dell'obbligo assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (come specificato al successivo articolo 10), sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, esplicitando le assunzioni eventualmente fatte e la dimostrazione del 30%.

ART. 7 — CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali, ammonta ad Euro (diconsi euro/.....).

In particolare, il compenso:

- a. per la progettazione definitiva ammonta ad Euro(diconsi euro/.....);
- b. per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ammonta ad Euro (diconsi euro/.....);

Tali importi, in relazione alla quantità e alla complessità dell'attività in oggetto, corrispondono all'offerta prodotta in sede di gara.

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto e nella documentazione di riferimento (DIP, Capitolato speciale descrittivo e prestazionale).

Qualora, per qualsiasi motivo, parte delle prestazioni professionali oggetto del presente contratto non fossero espletate, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo proporzionalmente gli importi delle prestazioni non eseguite. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni della documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara.

Il range di scostamento pari o inferiore al 20% dell'importo lavori stimato si considera come franchigia, per cui non sarà effettuata alcuna riparametrazione del corrispettivo.

Nel caso in cui, nel corso delle attività progettuali, si dovessero riscontrare tempistiche che non consentano all'amministrazione di rispettare il termine imprescindibile, indicato nell'Atto d'Obbligo per l'accettazione del finanziamento PNRR, per l'aggiudicazione dei lavori, anche non dipendenti dalle attività dell'incaricato, il RUP potrà valutare, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità di procedere all'affidamento dei lavori mediante appalto integrato e non dare quindi corso allo sviluppo della progettazione esecutiva.

Se ciò dovesse verificarsi, il corrispettivo relativo a tale prestazione non verrà pertanto riconosciuto e verrà implementato delle eventuali prestazioni ad oggi non previste.

ART. 8 — MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, come determinato in sede di offerta oltre agli oneri previdenziali e fiscali, sarà riconosciuto e liquidato - previa verifica di conformità del servizio reso ai sensi dell'art. 102 del Codice, nonché della regolarità contributiva e fiscale - secondo le seguenti modalità:

- Per il progetto definitivo 100% del corrispettivo a seguito dell'approvazione da parte del Comune del progetto validato e munito di tutti i prescritti pareri, previa consegna di tutti gli elaborati previsti e verifica della loro completezza formale;
- Per il progetto esecutivo comprensivo di PSC: 100% del corrispettivo a seguito dell'approvazione da parte del Comune del progetto validato e munito di tutti i prescritti pareri, previa consegna di tutti gli elaborati previsti e verifica della loro completezza formale.

L'atto per la liquidazione degli acconti verrà redatto e inviato al competente Servizio per il pagamento al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio della fattura elettronica secondo le modalità vigenti.

In caso di inadempimento contrattuale il Committente si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Fermo restando quanto stabilito al paragrafo precedente, la liquidazione dell'importo a saldo avverrà una volta terminate le attività di rendicontazione obbligatorie da parte del RUP.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) del decreto Sblocca cantieri, che modifica l'art. 35, comma 18, del D. lgs n. 50/2016, entro 15 giorni dall'inizio "della prestazione", se richiesta, sarà corrisposta un'anticipazione del prezzo, nella misura del 20%.

Nel caso di impiego di collaboratori ai sensi del precedente art. 6, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, l'incaricato, unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti del Committente.

ART. 9 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'incaricato ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del Codice ed a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da sub n..... in data per l'importo di €..... pari al 10% dell'importo del presente incarico conservata in atti.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'incaricato si obbliga a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 103 della legge e dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, le garanzie e polizze di responsabilità ivi previste.

A tal fine il tecnico incaricato ha prodotto la dichiarazione della Compagnia di assicurazioni dd., conservata in atti, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni) a garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nell'espletamento dell'incarico professionale che abbiano determinato al committente nuove spese e/o maggiori costi, polizza che decorrerà dalla sottoscrizione del contratto o dall'inizio delle prestazioni in caso di consegna anticipata e con durata sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 10 - OBBLIGHI PREVISTI PER GLI APPALTI FINANZIATI CON PNRR

10.1 Se l'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti - Relazione di genere

L'incaricato si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare al committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

10.2 Se l'operatore economico impiega un numero pari o superiore 15 dipendenti - Legge 68/99

L'incaricato si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare al committente una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

10.3 In caso di necessità di assumere 3 o più unità di personale per l'esecuzione del contratto):

L'incaricato si obbliga a rispettare l'impegno assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile

Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'appaltatore presenta il proprio programma assunzionale con riferimento agli obblighi di parità di genere sopra indicati che si allega al presente disciplinare. Tale programma assunzionale sarà oggetto di specifico controllo in sede di verifica di conformità da parte del committente e l'inadempimento comporta l'applicazione delle penali sotto riportate.

ART. 11 — PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 12 e 13, il Committente potrà applicare le seguenti penali:

- in caso di ritardata consegna della progettazione definitiva o della progettazione esecutiva uno per mille dell'importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo;
- in caso di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte dal contratto e/o dal capitolato, da un minimo di € 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun inadempimento in relazione alla sua gravità sulla base di un procedimento avviato dal RUP che potrà chiedere riscontro delle motivazioni che hanno causato l'inadempimento. L'incaricato dovrà fornire mediante PEC le proprie motivazioni entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta espressa con PEC dal RUP.

Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato adempimento degli obblighi indicati al precedente Articolo 12 (Obblighi previsti per gli appalti finanziati con PNRR) comporta l'applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo.

Per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute, in via provvisoria, su ciascun acconto di cui al precedente art. 10 mediante la riduzione del compenso spettante all'incaricato.

La penale complessiva, nella misura accertata dal R.U.P. secondo le modalità di legge, verrà trattenuta in maniera definitiva sul saldo del compenso secondo le disposizioni contabili vigenti.

La penale di cui al presente articolo non potrà comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) del corrispettivo previsto.

Qualora ciò si verificasse l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.

Ulteriori specificazioni sono riportate nell'art. 13 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

ART. 12 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, il caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del termine contrattuale di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione,

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando il Committente comunicherà all'incaricato che intende valersi della presente clausola risolutiva.

Verificandosi la risoluzione, il Committente si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Committente medesimo, fermi restando il diritto del Committente al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento e la facoltà di compensare eventuali somme dovute all'incaricato inadempiente con le somme da esso dovute al Committente in dipendenza dell'applicazione di penali o del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 13 — ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Committente in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 14 — RECESSO

Il Committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività regolarmente svolta fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.

ART. 15 — INCOMPATIBILITÀ

Per l'incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Al riguardo l'incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Committente, i progettisti od il collaudatore statico in corso d'opera.

Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 16 — CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'incaricato e l'Amministrazione Comunale in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d'ora indicato nel Tribunale di Teramo.

ART. 17 — RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice (D. Lgs. 50/2016) e del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 18 — OBBLIGHI DELL'INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'incaricato si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali subcontraenti, come definiti al precedente art. 6 e compatibili con la disciplina del subappalto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge 136/2010.

L'incaricato si obbliga, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Teramo.

ART. 19 — ELEZIONE DOMICILIO

Il, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio, anche fiscale, presso, con recapito in , via, n.

ART. 20 — SPESE

Si intendono a carico dell'incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.

ART. 21 — CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, l'incaricato dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli:

ART. 4 — RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI ART. 6 — COLLABORAZIONI